

IRF

REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE

NAZIONALE

1. Ripartizione generale I

- 1.1 Le distribuzioni ricevute dall'IRF dallo sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti d'autore accessori delle società di gestione collettiva, compresi gli eventuali proventi finanziari, vengono distribuite dopo la deduzione di tutti i costi associati all'amministrazione e alle disposizioni relative all'attività (vedi sotto). L'IRF rimborsa le spese di viaggio ai membri dell'Assemblea dei delegati, del Consiglio di amministrazione e dei Comitati di distribuzione (art. 31 comma 1 dello Statuto dell'IRF). I costi delle riunioni che possono essere attribuiti individualmente alle spese estere o nazionali sono riflessi separatamente nella distribuzione estera e nazionale.
- 1.2 L'importo annuale di distribuzione è suddiviso in una quota nazionale e in una quota estera, come deciso dai delegati (cfr. Statuto, art. 11, lett. b). La quota estera viene distribuita in conformità al regolamento di distribuzione estero adottato dal Comitato di distribuzione estero. La quota nazionale viene distribuita in base alle seguenti disposizioni del presente regolamento.

2. Ripartizione generale II

- 2.1 Della somma di distribuzione generale disponibile per la ripartizione nazionale viene destinata per il 10% alla Radio e per il 90% alla Televisione.
- 2.2 La quota destinata alla Radio secondo il numero 2.1 viene ripartita in parti uguali fra le emittenti radiofoniche private da un lato e la SSR dall'altro.
- 2.3 La quota televisiva di cui al punto 2.1 (ripartizione generale) è suddivisa in ragione del 28% per le emittenti televisive private e del 72% per la SSR.

3. Ripartizione Radio

- 3.1. Il 75% della quota Radio secondo il numero 2.2 delle emittenti private è distribuito secondo la densità tecnica (allacci tecnici) delle stazioni e il 25% secondo la quota di mercato.
- 3.2 Nella distribuzione per statistiche di portata tecnica, i programmi con una portata tecnica inferiore al 3% non saranno presi in considerazione.
- 3.3 Canali radio che non servono alla distribuzione di programmi radiofonici veri e propri - come ad esempio i canali musicali puri (a partire da una quota di musica del 90%) per i quali Mediapulse non fornisce dati di mercato - non partecipano alla ripartizione generale.

4. Ripartizione TV

- 4.1 Della quota televisiva delle emittenti private secondo il numero 2.3, i ricavi della tariffa CT 12 sono distribuiti secondo le quote di mercato. Il 40% di tutte le altre entrate sono distribuite per tasso di penetrazione e il 60% per quota di mercato.
- 4.2 Un'emittente televisiva cui spetta un'indennità annuale inferiore a CHF 3.000 non partecipa alla ripartizione generale.
- 4.3 Canali che non diffondono veri e propri programmi televisivi – come per esempio canali che trasmettono esclusivamente Teleshopping o giochi a premi – non vengono inclusi nella ripartizione generale.
- 4.4 Le emittenti televisive a pagamento non sono oggetto di ritrasmissione ai sensi dell'art. 22 della Legge sul diritto d'autore e pertanto non partecipano ai proventi della ritrasmissione (art. 10 cpv. 2 lett. e LDA, art. 37 cpv. 1 lett. a LDA in combinato disposto con l'art. 22 cpv. 1 LDA). Essi sono inclusi nella ripartizione generale dei proventi tariffari a cui partecipano le emittenti televisive a pagamento. I canali privati che vengono ritrasmessi ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LDA e la cui diffusione o rilevanza è comprovata dalla tabella di densità dei canali di Suissimage o dal riferimento di Mediapulse, ricevono in ogni caso un compenso di almeno 500 franchi per canale e anno di utilizzo (importo base). I canali privati che vengono ritrasmessi ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LDA e la cui diffusione o rilevanza è comprovata dalla tabella di densità dei canali di Suissimage o dal riferimento di Mediapulse, ricevono in ogni caso un compenso di almeno 500 franchi per canale e anno di utilizzo (importo base).

5. Disposizioni generali

- 5.1 Aveni diritto secondo il presente Regolamento sono le emittenti svizzere o del Principato del Liechtenstein titolari di diritti che sono subordinati all'obbligo di gestione collettiva e che hanno conferito all'IRF il mandato d'incasso (sottoscrivendo un contratto di gestione).
- 5.2 Nella distribuzione televisiva vengono presi in considerazione solo i programmi referenziati da Mediapulse. Dove nel presente Regolamento si rimanda al tasso di penetrazione e/o all' audience si fa riferimento alle misurazioni effettuate da Mediapulse. Dove nel presente Regolamento si rimanda agli allacci tecnici si fa riferimento alle comunicazioni statistiche ricevute da Suissimage.
- 5.3 Qualora sussistano dubbi fondati in merito alle valutazioni di cui al punto 5.2 per singoli programmi in relazione ai punti 3.2 o 4.2, per queste emittenti può essere prevista in singoli casi una partecipazione alla ripartizione sulla base di un accordo finanziario forfettario individuale da valutare caso per caso. Le necessarie verifiche saranno effettuate dall'IRF su istanza motivata dell'emittente interessata.
- 5.4 I diritti sono concessi all'IRF con effetto dal 1° gennaio dell'anno precedente in cui è stato stipulato il contratto di gestione. Il Comitato di distribuzione è autorizzato a creare accantonamenti adeguati e commercialmente giustificati per le richieste retroattive di altri anni precedenti (periodo di prescrizione: massimo 5 anni).
- 5.5 Il termine di prescrizione per i crediti dei soci o dei clienti derivanti dal contratto di gestione è di 5 anni. I soci o i clienti sono tenuti a informare la direzione di tutte le loro emittenti e la loro attuale designazione entro il 31.12. dell'anno di incasso. Qualsiasi decisione di distribuzione basata su informazioni mancanti è a spese del rispettivo membro o cliente.

6. Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica alla distribuzione generale fino all'anno di riscossione 2024 incluso. L'importo di base ai sensi della sezione 4.4 sarà versato a partire dall'anno di riscossione 2021.

Revisione: 12 agosto 2024